

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE PER IL LAZIO

ROMA

RICORSO

Con istanza di adozione di provvedimento monocratico ex art. 56 C.P.A. e con istanza di autorizzazione alla notifica per pubblici proclami ex. art. 41, c. 4, c.p.a.

Per i sig.ri **Cristina Andreozzi**, nata a Aversa (CE) il 21.02.1983 ed ivi residente alla Via Isonzo n. 37, C.F. NDR CST 83B61 A512H, **Carmela Aquino**, nato a Avellino il 16.02.1985 e residente a Montefredane (AV) alla Via Provinciale n. 14, C.F. QNA CML 85B56 A509Z, **Anna Caruso**, nata a Lamezia Terme (CZ) il 20.05.1972 e residente a Roma al Viale dei Quattro Venti n. 52, C.F. CRS NNA 72E60 M208I, **Giuseppe Capasso**, nato a Frattamaggiore (NA) il 03.08.1968 e residente a Sperlonga (LT) alla Via Pallante snc, C.F. CPS GPP 68M03 D789X, **Loretta Casinelli**, nata a Isola del Liri (FR) il 10.12.1973 e residente a Arpino (FR) alla Via Scaffa snc, C.F. CSN LTT 73T50 E340N, **Concetta Castaldo De Stefano**, nata a Napoli il 27.03.2003 e residente a Crispano (NA) alla Via Provinciale Aversa n. 23, C.F. CST CCT 03C67 F839N, **Viviana Carusone**, nata a Napoli il 11.01.1979 e residente a Grumo Nevano (NA) alla Via F. Baracca n. 11, C.F. CRS VVN 79A51 F839C, **Sofia Celentano**, nata a Nocera Inferiore (SA) il 25.01.1991 e residente a Mercato San Severino (SA) alla Via Cirillo, C.F. CLN SFO 91A65 F912Z, **Sabrina Ciccarelli**, nata a Foggia il 14.12.1964 e ivi residente al Viale Francia n. 1/2B, C.F. CCC SRN 64T54 D643X, **Pasquale Cirillo**, nato a Aversa (CE) il 05.02.1967 e residente a Casapesenna (CE) alla Via Carducci n. 7, C.F. CRL PQL 67B05 A512I, **Luigi Donciglio**, nato a Napoli il 13.09.1997 e residente a Casapesenna (CE) alla Via Giovanni Pascoli n. 22, C.F. DNC LGU 97P13 F839C, **Luca D'Ambrosio**, nato a Napoli il 14.10.1996 e ivi residente al Viale II Malatesta n. 14/B, C.F. DMB LCU 96R14 F839S, **Annapaola D'Errico**, nata a Caserta il 22.05.1987 e residente a Frattaminore (NA) alla Via Enrico Fermi n. 9, C.F. DRR NPL 87E62 B963K, **Stefania Del Galdo**, nata a Bari il 06.01.1978 e residente a Caserta alla Via Pablo Neruda n. 9, C.F. DLG SFN 78A46

A662S, **Flavia Dello Iajo**, nata a Roma il 04.08.1976 e ivi residente alla Via Gabrio Serbelloni n. 64, C.F. DLL FLV 76M44 H501W, **Giovanna Di Mauro**, nata a Caserta il 23.07.1991, e residente a Frignano alla Via Nino Bixio, C.F. DMR GNN 91L63 B963K, **Valentina Eisimberg**, nata a Caserta il 08.10.1984 e ivi residente alla Via Pirandello n. 4, C.F. SMB VNT 84R48 B963R, **Anna Esposito**, nata a Napoli il 22.11.1974 e residente in Sant'Anastasia (NA) alla Via Sandro Pertini n. 40, C.F. SPS NNA 74S62 F839I, **Oreste Esposito**, nato a Napoli il 20.12.1974, e residente a Pomigliano D'Arco (NA) alla Via Alcide De Gasperi n. 2, C.F. SPS RST 74T20 F839R, **Rosa Isabella Furnari**, nata a Santa Maria Di Licodia (CT) il 25.09.1967 e ivi residente alla Via dello Stadio n. 11, C.F. FRN RSB 67P65 C351I, **Luca Marcangelo Fusco**, nato a Milano il 18.05.1984 e residente a Bassano Romano (VT) alla Via San Luciano n. 9, C.F. FSC LMR 84E18 F205B, **Mariarosaria Galli Della Loggia**, nata a Napoli il 12.04.1976 e residente a Santa Maria Capua Vetere (CE) alla Viale Michelangelo n. 21, C.F. GLL MRS 76D52 F839A, **Francesco Iorio**, nato a Napoli il 26.05.1986 e residente a Afragola (NA) al Viale S. Francesco n. 33, C.F. RIO FNC 86E26 F839X, **Marco Iovine**, nato a Salerno il 07.08.1985 e residente a Imperia al Viale Matteotti n. 207, C.F. VNI MRC 85M07 H703Y, **Carla Lanzillo**, nata a Napoli il 27.05.1981 e residente a Succivo (CE) alla Via Eugenio Perrotta n. 113, C.F. LNZ CRL 81E67 F839F, **Serena Laoreti**, nato a Terni il 11.10.1977 e ivi residente alla Via Cesare Battisti n. 38, C.F. LRT SRN 77R51 L117K, **Genoveffa Liguori**, nata a Napoli il 13.12.1974 e residente a Sant'Anastasia (NA) alla Via Somma n. 62, C.F. LGR GVF 74T53 F839E, **Clelia Maisto**, nata a Napoli il 29.06.1985 e residente a Trentola Ducenta (CE) alla Via Borsellino n. 51, C.F. MST CLL 85H69 F839B, **Nunziante Maisto**, nato a Villa Di Briano (CE) il 23.06.1970 e ivi residente alla Via Tacito n. 15, C.F. MST NZN 70H23 D801I, **Adele Manna**, nata a Pomigliano D'Arco (NA) il 26.01.1982 e residente a Casalnuovo di Napoli (NA) alla Via Zi Carlo n. 8, C.F. MNN DLA 82A66 G812C, **Luisa Manna**, nata a Pomigliano d'Arco (NA) il 10.02.1990 e residente in Sant'Anastasia (NA) alla Via Starza Piccioli 65, C.F. MNN LSU 90B50 G812W,

Lina Mariani, nata a Priverno (LT) il 29.05.1971 e ivi residente alla Via Salvo D'Acquisto n. 81, C.F. MRN LNI 71E69 G698P, **Clarissa Marruso**, nata a Caserta il 22.07.1987 e residente a Giugliano in Campania (NA) alla Via Lago Patria 146, C.F. MRR CRS 87L62 B963R, **Amelia Natale**, nata a Napoli il 26.07.1994 e residente a Caivano (NA) alla Via Galimberti n.10, C.F. NTL MLA 94L66 F839B, **Lidia Neri**, nata a Biancavilla (CT) il 02.09.1990 e residente a Ragalna (CT) alla Via Vico Navarria n. 9, C.F. NRE LDI 90P42 A841Y, **Amalia Palma**, nata a Mugnano di Napoli (NA) il 12.03.1985 e residente a Napoli alla Via R. Agazzi n. 92, C.F. PLM MLA 85C52 F799J, **Nicola Perilli**, nato a Varese il 15.01.1979 e residente a Frascati (RM) alla Via Domenico Seghetti n. 6, C.F. PRL NCL 79A15 L682D, **Immacolata Portolano**, nata a Napoli il 15.06.1979 e ivi residente alla Via Sant'Antonio a Capodimonte n. 46, C.F. PRT MCL 79H55 F839P, **Sonia Robello**, nata a Castellammare Di Stabia (NA) il 03.06.1972 e residente a Marigliano (NA) al Corso Vittorio Emanuele n. 105, C.F. RBL SNO 72H43 C129H, **Ida Ivana Stabile**, nata a Napoli il 28.02.1982 e residente a Lusciano (CE) alla Via Boccaccio n.11, C.F. STB DVN 82B68 F839V, **Eliana Talamas**, nata a Napoli il 11.03.1983 e residente a Gaeta (LT) alla Via Vico Cinquanta n. 5, C.F. TLM LNE 83C51 F839C, tutti rapp.ti e difesi giusta mandato in calce al presente atto dall'avv. Antonio Salerno, C.F. SLR NTN 70H13 H703O, unitamente al quale elett.te domiciliario in Salerno alla Via S. Mobilio n. 9 e che, *ex art. 136 CPA*, dichiara sin da ora di voler ricevere le comunicazioni di rito presso il numero di fax 178/2214917 ovvero presso la casella di posta elettronica certificata avvantoniosalerno@pec.ordineforense.salerno.it

c o n t r o

il **Ministero dell'Università e della Ricerca**, in persona del Ministro p.t., rapp.to, difeso ed elett.te dom.to *ope legis* presso l'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Roma con sede in Roma alla Via dei Portoghesi n. 12;

c o n t r o

l'UniCamillus, “Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences” in persona del Rettore p.t., con sede in Roma alla via di Sant’Alessandro n. 8;

c o n t r o

la Commissione Giudicatrice di concorso, in persona del Presidente p.t., rapp.ta, difesa ed elett.te dom.ta *ope legis* presso l'UniCamillus, “Saint Camillus International University of Health and Medical Sciences” con sede in Roma alla via di Sant’Alessandro n. 8;

e n e i c o n f r o n t i d i

Raffaella Acierno, residente a Sirignano 83020 (AV) alla via Via Tuoro n. 12;

avverso e per l’annullamento, previa sospensione:

a)- dell’avviso - privo di data e protocollo - di pubblicazione della graduatoria definitiva degli ammessi alla **prova scritta** della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021, nella parte in cui **non** ammette i ricorrenti alla prova scritta;

b)- per quanto di ragione, dell’avviso - privo di data e protocollo - di **fissazione della prova scritta** per il giorno **10.11.2021** della selezione per l’accesso ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l’anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;

c)- per quanto di ragione, del Decreto Rettorale n. 143 del 30.08.2021 con cui è stata formalmente nominata la Commissione giudicatrice del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni

con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;

d)- per quanto di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del **Decreto Rettorale n. 120 del 30.07.2021** di modifica del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) emanato con **Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021**;

e)- per quanto di ragione, quale atto preordinato seppur non immediatamente lesivo, del bando di concorso per l'ammissione ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) emanato con **Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021**;

f)- dei verbali - **non conosciuti** - della Commissione di concorso nella parte in cui non si ammettono i ricorrenti all'espletamento della successiva prova scritta del Corso di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;

g)- ancora, e per quanto di ragione, di ogni altro atto anteriore, preordinato connesso e consequenziale che, comunque, possa ledere gli interessi dei ricorrenti ivi incluso ogni eventuale provvedimento di valutazione adottato e mai comunicato e/o notificato ai ricorrenti;

Per l'accertamento e la declaratoria

del diritto dei ricorrenti a essere ammessi - **in via cautelare con provvedimento monocratico ovvero anche mediante indizione di prove suppletive** - alla prova

scritta (II prova) fissata per il giorno **10.11.2021** quanto alla **Scuola Secondaria di II grado** di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;

per la condanna in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a.

delle Amministrazioni intimate all'adozione del relativo provvedimento - anche cautelare - di ammissione dei ricorrenti a partecipare (**con provvedimento cautelare monocratico immediato ovvero mediante eventuali prove suppletive**) di ammissione dei ricorrenti a partecipare alla prova scritta (II prova) fissata per il giorno **10.11.2021** quanto alla **Scuola Secondaria di II grado** di cui al detto concorso finalizzato alla selezione degli aventi diritto ad accedere ai Corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale dell'UniCamillus n. 113 del 20.07.2021 e successive modifiche apportate con D.R. n. 120 del 30.07.2021;

o - O - o

Sintesi dei motivi di ricorso:

1)- Pur ben noto l'orientamento di Codesto On.le Tribunale sulla specifica vicenda del TFA sostegno (cfr. di contro, e a titolo meramente indicativo, anche solo gli ultimi monocratici concessi: cfr. TAR Napoli, decreto monocratico n. 1678 del 01.10.2021 e TAR Napoli, decreto monocratico n. 1723 del 08.10.2021; TAR Salerno, decreto monocratico n. 290 del 13.10.2021; TAR Potenza, decreto monocratico n. 193 del 13.10.2021), e, soprattutto, nota la ritrosia alla concessione dei provvedimenti monocratici, nel caso di specie, le modalità di

espletamento della prova, *rectius* gli esiti della prova preselettiva e, quindi, il raggiungimento del “punteggio perfetto” (30) da parte di **599** candidati (con la strana concentrazione di tale “perfezione” addirittura all’interno degli stessi nuclei familiari) e quasi perfetto (29.5) da parte di altri 142 candidati e a ridosso del “quasi perfetto” (29) da parte di altri 36 candidati, depone per la più che meramente potenziale **fraudolenza** della prova ciò dovendo indurre ad un annullamento integrale e a un riespletamento della preselezione ovvero, alternativamente e compensativamente, all’ammissione diretta alla prova scritta degli attuali ricorrenti;

2)- La strenuamente invocata concessione di un provvedimento monocratico di ammissione diretta alla (attualmente falsata) prova scritta non solo non arrecherebbe alcun danno all’Amministrazione ma anzi eviterebbe dispendiosi aggravii economici connessi all’espletamento di eventuali prove suppletive sempre che, per ragioni di matrice penale, non venga accertata la paventata fraudolenza della procedura così imponendosi l’annullamento del concorso;

3)- Gli esiti dei precedenti giudizi (quelli fortunatamente incardinati presso altri TAR) dimostrano in modo inequivocabile la sostanziale inutilità/inattendibilità delle prove preselettive laddove i candidati ammessi in ragione di un provvedimento cautelare hanno superato brillantemente sia la prova scritta che quella orale addivenendo al completamento del percorso idoneativo poi cristallizzato in ragione del principio dell’assorbimento e consolidamento delle posizioni (TAR Napoli, sez. IV, sentenza n. 4319 del 24.06.2021, TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020, TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020, Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 4940 del 05.10.2018 e successiva sentenza confermativa n. 8601 del 19.12.2020);

4)- L’andamento delle pronunce rese da Codesto On. Tribunale nel corso degli almeno ultimi due anni dimostra, almeno statisticamente, l’assoluta eccezionalità della indizione di eventuali prove suppletive di talché la mancata

concessione delle chieste misure cautelari monocratiche pregiudica già in partenza i solo potenziali ed illusori effetti ripristinatori di una eventuale ordinanza collegiale di accoglimento dell'istanza cautelare per l'effettuazione di una sessione suppletiva della prova concorsuale;

5)- Le gravi violazioni che hanno connotato l'espletamento della prova preselettiva (e tali da determinare l'inoltro di specifiche formali querele che ci si augura non vengano mortificate come accaduto con la procedura di Cassino) depongono per una procedura *ictu oculi* alterata e potenzialmente fraudolenta, i cui aspetti violativi della *par condicio* possono essere attenuati dalla ammissione con riserva alla prova scritta (e tanto più che la reale capacità dei candidati sarà verificata proprio nella fase della prova scritta e della prova orale);

6)- Se i presupposti di urgenza utili e necessari alla concessione di un provvedimento monocratico non sono ravvisabili nella fattispecie in esame (599 “fenomeni” che realizzano 30/30, 142 - quasi fenomeni - che realizzano 29.5/30 e altri 36 non meno fenomeni che realizzano 29/30) allora si fa molta fatica a capire in quali circostanze possa invocarsi un provvedimento monocratico non compensato da futuri ipotetiche e miraggistiche prove suppletive;

7)- Il Giudice Amministrativo, sulla scia dei precedenti già resi in favore della istante difesa (TAR Salerno, sez. I, Decreti monocratici n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 362 del 13.06.2019; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratica n. 516 del 20.08.2019 e successiva ordinanza collegiale confermativa n. 572 del 16.09.2019; TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 434 del 16.07.2019 e successiva ordinanza collegiale interlocutoria n. 555 del 11.09.2019; TAR Lecce, sez. II, ordinanza n. 545 del 13.09.2019; TAR Roma, sez. III bis, ordinanza n. 7928 del 05.12.2019; TAR Lazio, Decreto monocratico n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019;

TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020; Consiglio di Stato, ordinanza cautelare n. 4940 del 05.10.2018 e successiva sentenza confermativa n. 8601 del 19.12.2020, Tar Catania, Decreto monocratico n. 717 del 15.10.2020 e n. 823 del 27.11.2020; Tar Bari, decreto monocratico n. 609 del 05.10.2020, TAR Napoli, sez. IV, decreto monocratico n. 2344 del 14.12.2020, ordinanza cautelare confermativa n. 801 del 08.02.2021 e sentenza n. 4319 del 24.06.2021, TAR Napoli, sez. IV, si è già espresso positivamente anche con riferimento all'attuale VI ciclo concedendo provvedimento monocratico di autorizzazione alla partecipazione alla prova scritta (cfr. TAR Napoli, decreto monocratico n. 1678 del 01.10.2021; TAR Napoli, decreto monocratico n. 1723 del 08.10.2021; Tar Salerno, decreto monocratico n. 290 del 13.10.2021; TAR Potenza, decreto monocratico n. 193 del 13.10.2021);

8)- L'ammissione alla prova scritta di un *“numero di candidati pari al doppio dei posti disponibili per gli accessi”* (art. 9 del Bando) nonché in soprannumero di soggetti che *“che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove ...”* nonché ancora di coloro che *“nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104”* (art. 9, lett. b) del bando) depone per la piena capacità recettiva dell'Ateneo e, quindi, per la sostanziale inincidenza dell'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta;

9)- L'invocata ammissione alla prova scritta non altera la procedura laddove resta fermo lo sbarramento della prova medesima (*“La prova scritta consiste in domande a risposta aperta. La valutazione della prova scritta è espressa in*

trentesimi. Per essere ammessi alla prova orale è necessario conseguire una votazione non inferiore a 21/30” - cfr. art. 9 del Bando);

10)- La complessiva esiguità dei docenti specializzati nonché la endemica carenza degli organici di sostegno depone vieppiù per l’ammissione dei ricorrenti alla prova scritta (nell’a.s. 2018/2019 sono state conferite 67.990 supplenze per l’integrazione scolastica degli alunni disabili e di queste supplenze, soltanto 16.883 sono state attribuite agli insegnanti specializzati, mentre ben 51.107 supplenze sono state assegnate a insegnanti non specializzati con una “vacatio” di insegnanti specializzati del 75.2%).

F a t t o

Prima di esaminare la sequenza degli accadimenti, anche alla luce dei precedenti giurisprudenziali di Codesta sezione e in particolare della sentenza n. 12242/2020 (“la giurisprudenza amministrativa indica, ai fini dell’ammissibilità del ricorso collettivo, “identità di situazioni sostanziali e processuali”, individuando tale identità nella circostanza che le domande giudiziali siano identiche nell’oggetto e che gli atti impugnati abbiano lo stesso contenuto e vengano censurati per gli stessi motivi. Più precisamente, ciò comporta: - per un verso, la “identità” della posizione giuridica sostanziale per la quale si richiede tutela in giudizio, intendendosi per “identità” non già la astratta appartenenza della posizione in concreto considerata ad una delle due species tutelate dal nostro ordinamento giuridico, quanto la riconducibilità di tutte le posizioni (in particolare, di interesse legittimo) alla medesima tipologia posta dall’atto di esercizio del medesimo potere amministrativo; - per altro verso, la “identità” del tipo di pronuncia richiesto al giudice; - per altro verso ancora, la “identità” degli atti impugnati, nel senso che tutti gli atti oggetto di impugnazione siano “comuni” a tutti i ricorrenti, cioè siano tutti (e ciascuno di essi) egualmente lesivi di “identiche” posizioni di interesse legittimo. Ed infatti, se l’identità delle posizioni giuridiche soggettive deve essere ricercata nel “tipo” di potere esercitato, ad identità (così definita) di posizioni non può che corrispondere,

specularmente, “identità” di atti impugnati; - infine, la identità dei motivi di censura rivolti avverso gli atti impugnati, che rappresenta una evidente conseguenza di quanto ora esposto, e cioè della relazione intercorrente tra atto illegittimo e situazione giuridica posta dall’esercizio del potere e da questo, nel concreto esercizio, illegittimamente lesa”), ai fini dell’ammissibilità del presente ricorso, pare opportuno sottolineare la perfetta **identità delle situazioni sostanziali e processuali** sottoposte all’attenzione di Codesto Giudicante atteso che, nel caso di specie, la vicenda concerne esclusivamente la selezione per la **Scuola Secondaria di II grado** e, segnatamente, la graduatoria degli ammessi alla prova scritta (qui gravata) censurata da tutti i ricorrenti per i medesimi motivi (**alterazione della *par condicio* ovvero, ancor meglio, sospetta fraudolenza della procedura**) e nell’ambito della quale è destinato a produrre effetti **l’auspicato provvedimento di ammissione - anche cautelare - all’imminente prova scritta fissata per il giorno 10.11.2021.**

Ciò detto, altrettanto preliminarmente, l’attenzione va posta sulle gravissime irregolarità che hanno contraddistinto l’espletamento della prova (per come formalmente denunciate dai ricorrenti - All. 6) di talchè la qui invocata concessione di un provvedimento monocratico coniugherebbe l’esigenza di evitare una potenziale futura caducazione dell’intera procedura mediante l’ammissione dei soggetti ingiustamente esclusi da una procedura “giocata” ad armi non pari; in altre parole, la concessione di un provvedimento Presidenziale di ammissione, ancorché con riserva, in disparte degli sviluppi penali, nell’attenuare il danno patito dai ricorrenti, attenuerebbe/eliderebbe i rischi di un annullamento integrale della prova ripristinando, per via giudiziale, quella condizione di *par condicio* maldestramente violata nell’espletamento della prova (e d’altra parte, pur conoscendo l’orientamento di Codesto On. Tribunale, siamo certi che anche l’Ecc.mo Presidente non potrà non stizzirsi al cospetto di una mal celata potenziale fraudolenza della procedura!).

Tale concessione è corroborata anche dalla endemica carenza di “professionalità” destinate a soddisfare e compensare la *vacatio* degli organici scolastici in tema di “sostegno” ai discenti e tanto più che molteplici, nel corso del tempo, sono stati i pronunciamenti con cui l’intero impianto Giudiziario (ivi incluso l’Ecc.mo Consiglio di Stato) ha censurato qualsivoglia forma di limitazione dell’assistenza rispetto alla quale sono state ritenute addirittura recessive anche le esigenze di bilancio (cfr. a titolo esemplificativo: Corte Costituzionale, sentenza n. 80 del 22.02.2010).

Tale ultima considerazione è vieppiù utile a contestualizzare l’oggetto del ricorso che andrà esaminato anche e, soprattutto, in relazione alla **prevalenza dell’interesse pubblico alla ottimizzazione delle risorse destinate al “sostegno”** e, ancor più, alla salvaguardia della professionalità già acquisita sul campo ovvero già sostanzialmente interne al “mondo” scuola.

I ricorrenti, infatti, rappresentano (in buona parte) una categoria omogenea di insegnanti **precari** in possesso di titoli di studio valido per l’accesso alla docenza sulla disciplina curricolare che, peraltro, **prestano (tutt’ora) o hanno prestato servizio (anche su posti di sostegno)** per uno specifico ordine e grado di istruzione (infanzia, primaria, secondaria di I e di II grado).

Alcuni dei ricorrenti, pertanto, svolgono (o hanno svolto) servizio sul sostegno per il grado di scuola per cui intendono specializzarsi, risultano o sono risultati destinatari di nomine a tempo determinato essendo stati assegnati, ex art. 13, comma 6, L. n. 104/1992, alle classi in contitolarità con i docenti curricolari e investiti del delicato compito di facilitare l’integrazione scolastica agli alunni diversamente abili così partecipando alla programmazione educativa e didattica e alla elaborazione e verifica delle attività che competono ai consigli di interclasse e di classe nonché ai collegi docenti.

Codesti insegnanti collaborano (**tutt’oggi**) o hanno collaborato, in particolare, nella stesura del Piano Educativo Individualizzato (cd. PEI), utilizzato per descrivere gli interventi che le istituzioni scolastiche devono mettere in atto nei confronti degli

alunni con bisogni educativi speciali, a norma di L. n. 104/92, **all'interno del Gruppo di Lavoro denominato GLH**, come si evince dalla lettura dell'art. 12, comma 5, della L. 104/92 e dal D.P.R. del 24.02.94, prendendo, altresì, visione di tutta la documentazione riguardante l'alunno con disabilità (Diagnosi Funzionale - DF -, Profilo Dinamico Funzionale - PDF -, relazione finale stilata a fine anno scolastico), contribuendo, in definitiva, alla specificazione dei processi di integrazione nonché all'attribuzione delle ore di sostegno necessarie all'alunno diversamente abile, anche partecipando alla elaborazione e verifica delle attività di competenza dei consigli di interclasse, dei consigli di classe e dei collegi dei docenti nonché svolgendo compiti di collaborazione con le famiglie e le strutture sanitarie del territorio (C.M. 184 del 03.07.1991).

Chiarita, pertanto, anche sotto altro aspetto la necessità di garantire la “formazione” dei ricorrenti, e quindi con immediatezza invocandosi un provvedimento - **anche monocratico** - che, **ALTERNATIVAMENTE ALL'INTEGRALE ANNULLAMENTO DELLA PROCEDURA CONCORSUALE**, garantisca la partecipazione alla prova scritta fissata per il giorno **10.11.2021 (ovvero, solo subordinatamente, mediante prove suppletive)**, occorre ricordare che i ricorrenti, inoltrata rituale domanda di partecipazione alla procedura concorsuale (**All. 7**), nella prefissata data del **30.09.2021** (II grado), hanno preso parte alla preselezione all'esito della quale non risultano inseriti nella graduatoria degli ammessi alla prova scritta (**All. 1**) e ciò in ragione delle “anomalie” concorsuali tali da determinare il raggiungimento della soglia di sbarramento (30/30) da parte di 599 candidati e della soglia quasi di sbarramento (29.5/30) da parte di altri 142 concorrenti (senza considerare gli altri 36 con punti 29!).

Al pari, quanto alle diffuse irregolarità, **non escludendosi una eventuale pronuncia di carattere demolitivo**, non può non tenersi conto del fatto che in fase di controllo si è **completamente omessa** la verifica dei plichi di esame

atteso che i candidati hanno rinvenuto il test direttamente presso la postazione di esame e tanto in palmare in violazione del principio dell'anonimato (*sic!*).

In altre parole il Ministero, dopo peraltro aver utilizzato i ricorrenti (o almeno alcuni di essi) per anni anche su posti di sostegno, attraverso una procedura completamente sballata e contrassegnata da una serie ampia di irregolarità e disparità di trattamento nonché valutative, nega **ORA** la possibilità di aspirare a formalizzare la professionalità acquisita nel tempo così anche violando i più consolidati orientamenti della giustizia europea in tema di divieto di discriminazione tra attività dei docenti (cfr. **per analogia**: sentenza della Corte 11.01.2001, causa C 389/98 P, Gevaert/Commissione, Racc. pag. I 65, punto 54; sentenze del Tribunale di primo grado 15.03.1994, causa T 100/92, La Pietra/Commissione, Racc. PI pagg. I A 83 e II 275, punto 50; 16.04.1997, causa T 66/95, Kuchlenz-Winter/Commissione, Racc. pag. II 637, punto 55, e 21.07.1998, cause riunite T 66/96 e T 221/97, Mellett/Corte di giustizia, Racc. PI pagg. I A 449 e II 1305, punto 129; ordinanza del Tribunale di primo grado 09.07.2007, causa T 415/06 P, De Smedt/Commissione, non ancora pubblicata nella Raccolta, punto 52).

La complessiva procedura è stata, quindi, contrassegnata da una serie di potenziali fraudolente alterazioni che ingenerano anche una clamorosa disparità di trattamento sicché l'esclusione degli odierni ricorrenti dalla partecipazione alla successiva prova scritta è illegittima e va annullata per i seguenti

M o t i v i

D)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 9 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI UNICAMILLUS N. 113 DEL 20.07.2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 *bis*, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL

CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITA' DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24 COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

Prima di qualsivoglia considerazione in punto di diritto, come già evidenziato nella ricostruzione in fatto, occorre sottolineare che la presente procedura concorsuale è stata fortemente viziata da una evidentemente più che meramente potenziale frodolenza la cui alterazione della *par condicio* concorsuale, anche al fine di evitare una potenziale integrale caducazione, può essere lenita/affievolita solo dalla concessione di un provvedimento di ammissione diretta alla prova scritta (né d'altra parte, l'invocato provvedimento monocratico può negativamente incidere sugli interessi pubblici - anzi il contrario - atteso che la prova preselettiva ha una funzione di mera scrematura rinviando alla prova scritta e orale l'effettiva verifica della capacità dei candidati).

Per essere ancora più chiari e diretti, pur conoscendo la ritrosia di Codesto On. Tribunale alla concessione dei provvedimenti monocratici, sempre che la procedura di cui è causa passi indenne il vaglio della magistratura penale, appare evidente anche al più ingenuo dei lettori che non ha alcuna credibilità una procedura in cui 599 candidati conseguono il punteggio perfetto (30), altri 142 quello quasi perfetto (29.5) e 36 si collocano a ridosso della "quasi perfezione" con punti 29 di talchè i numeri (quantomai eloquenti) dovrebbero indurre ad un

accoglimento immediato del presente ricorso e, a ben vedere, anche dell'istanza monocratica.

Nel corso degli ultimi **quattro anni** (a partire dal III ciclo del TFA e fino all'attuale VI di cui è causa), in disparte delle modifiche apportate alla prova introduttiva (da prova preliminare concorrente alla determinazione del voto finale a mero strumento preselettivo di scrematura introduttiva **non** concorrente alla determinazione del voto di accesso al percorso specializzante), la soglia di sbarramento alla successiva prova scritta si è attestata intorno ai **24 punti** (a voler considerare una media ponderata) con alcuni isolatissimi punteggi più alti (valga, a titolo meramente esemplificativo della eccezionalità di punteggi alti, l'esito della prova preselettiva di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi della Basilicata n. 97 del 13.03.2019 e al correlato D.M. n. 92 del 08.02.2019 con soglia di **27.5**); ciò ad evidenziare con immediatezza che la media di accesso ai corsi, pur ferma l'ondivaganza delle soglie di sbarramento rapportata all'andamento delle singole facoltà, si è attestata su punteggi evidentemente di **gran lunga inferiori** agli eventi "fenomenici" che hanno connotato la prova espletata presso la UniCamillus.

Ed allora, dovendo per forza di cose escludere che quest'anno tutti i più preparati studenti (o **fenomeni** se si preferisce) si siano concentrati presso detta facoltà, e, soprattutto, dovendo escludere che addirittura **599** persone abbiano raggiunto per merito il "punteggio perfetto" (30), va da sé che qualcosa non quadra nella espletata procedura preselettiva; se poi ai 599 candidati che hanno raggiunto il punteggio massimo (30) si aggiungono i 142 candidati che hanno raggiunto un punteggio (29.5) a stretto ridosso del "punteggio perfetto" anche soglia di sbarramento (30) e gli altri 36 candidati con punti 29, **dobbiamo ipotizzare che un evento quasi miracoloso abbia concentrato presso detta facoltà, nel giorno della prova, circa 800 fenomeni!!!**

In altre parole, o siamo al cospetto di 777 geni per i quali andrebbe proposto non tanto una specializzazione sul sostegno quanto piuttosto un accesso diretto alla NASA

ovvero, molto più realisticamente, **siamo al cospetto di una procedura totalmente marcia e connotata dalla evidente alterazione della *par condicio*.**

La Procura della Repubblica investita della vicenda (*in primis* dalla stessa Facoltà - **All. 8**) farà il suo corso ed accerterà le eventuali ipotesi di reato connesse al “ventilato” acquisto sottobanco delle prove (non sta a noi sondare questo aspetto) ma non occorre scomodare principi di fanta diritto per capire che, pur in assenza della prova della *traditio* delle schede (di talché realisticamente i “promossi” avevano già le prove in mano), vi sono fondati elementi (più che mere illazioni o sospetti) **per immaginare che la prova sia totalmente falsata e come tale da annullare.**

Ciò può avere un solo effetto (allo stato disatteso dalla Facoltà che ha già calendarizzato per la data del 10.11.2021 la prova scritta) rimesso al potere decisionale di Codesto On. Tribunale che ben potrà annullare con immediatezza la prova ovvero, anche nelle *more* dei più approfonditi accertamenti che la Procura riterrà di esperire, disporre l’ammissione con riserva alla prova scritta del 10.11.2021; diversamente, *chapeau* ai 777 **geni/fenomeni** che, tuttavia, andrebbero esclusi non potendo mortificare le loro geniali e fenomeniche capacità con un semplice TFA (**sarebbe più giusto conferire loro direttamente un posto da ordinario universitario!!!**).

Né si pone un problema di organizzazione laddove i descritti eventi “fenomenici” hanno già determinato l’accesso alla prova scritta di un numero superiore al previsto (ben più della meta dei partecipanti all’intero concorso) sicché l’accesso invocato anche dai ricorrenti non arrecherebbe alcun pregiudizio tantomeno alla *par condicio* concorsuale.

Se, dunque, la funzione delle prove preselettive è quella di operare un “alleggerimento”, quanto meno e non esclusivamente numerico, in seno alle prove d’esame, attuando una “scrematura” del numero dei candidati partecipanti ad un concorso pubblico il quale, come spesso accade, è molto elevato, e se nel caso di

specie questa scrematura è venuta meno in partenza a causa della “straordinarietà” degli esiti (sospetti) della procedura preselettiva, sempre che gli eventi passino indenni il vaglio penale, appare più che meramente ragionevole e non strumentale un accesso diretto dei ricorrenti alla prova scritta ove (**si spera**) verrà concretamente vagliata la reale capacità “concorsuale” e, quindi, la preparazione dei candidati (“*la prova preselettiva si differenzia dalle prove concorsuali in quanto essa non è volta a saggiare le conoscenze dei candidati, avendo invece come fine quello di operare una prima selezione degli stessi in modo da assicurare lo snellimento, la celerità, l'economicità e la stessa regolarità delle procedure concorsuali*” - cfr. ex multis: TAR Roma, sez. III-quater, 28.06.2017 n. 7459; TAR Roma, sez. III bis, 08.09.2016 n. 9599) e tanto più in ragione della previsione di cui all’art. 2 del D.P.R. n. 487/1994 secondo il quale le prove d’esame sono lo strumento teso ad “*accertare la maturità e la professionalità dei candidati con riferimento alle attività che i medesimi sono chiamati a svolgere*”.

È palese, dunque, l’irragionevolezza della esclusione che si pone in manifesto contrasto con la giurisprudenza amministrativa secondo la quale “*Del resto, sebbene l’art. 7, comma 2-bis del regolamento sui concorsi di cui al d.P.R. 9 maggio 1994, n. 487 (introdotto dal d.P.R. 30 ottobre 1996, n. 693) preveda che ‘Le prove di esame possono essere precedute da forme di preselezione....’*, ciò non sta a significare che la finalità della fase preselettiva possa essere del tutto svincolata dal rispetto delle esigenze tipiche delle procedure concorsuali ovvero la verifica delle capacità dei candidati che chiedono di partecipare alla selezione anche perché, diversamente opinando, si rischierebbe di incidere sul principio di competitività posto a base delle procedure selettive; ed invero, qualora non si ammettessero candidati comunque capaci, sarebbe violato proprio il predetto dpr n. 487 del 1994 (cfr art. 7, comma 3) che invece affida alle sole prove scritte e orali il riscontro effettivo della capacità dei candidati” (TAR Roma, sez. III bis, 22.12.2016, n. 12787).

In buona sostanza, l'elenco degli ammessi alle prove scritte è totalmente illegittimo in quanto, come detto, realizza non una "scrematura" o, comunque, uno sfoltimento della platea (scopo precipuo della fase preselettiva), **ma una vera e propria potenziale "truffa"** riducendo con artifici la partecipazione al concorso e, violando in tal modo anche il principio di derivazione comunitaria del "*favor participationis*", baluardo della trasparenza e del buon andamento dell'attività della P.A..

E in tal senso si è chiarito che "*l'introduzione di un irragionevole criterio quantitativo per la fase di preselezione rischia di realizzare non tanto lo scopo di "scremare" il numero dei candidati, quanto piuttosto quello di ridurre drasticamente la partecipazione in violazione del principio del favor participationis. Tale principio, di derivazione comunitaria, costituisce, peraltro, una regola di condotta alla quale l'operato dell'Amministrazione deve uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso di specie*" (TAR Roma, sez. III bis, 22.12.2016, n. 12787).

In altre parole, l'attività di scrematura, senz'altro necessaria nelle procedure concorsuali, non può mai trasformarsi in un'arbitraria e fraudolenta operazione di taglio ed esclusione dei candidati alle procedure d'esame, ponendosi in contrasto con la necessità di assicurare un adeguato livello partecipativo alla procedura, tale da garantire la trasparenza ed il buon andamento della Pubblica Amministrazione ("*tale principio, di derivazione comunitaria, implica da un lato la possibilità di sanare le irregolarità meramente formali nell'ambito di una procedura concorsuale, ma costituisce anche una regola di condotta cui l'operato dell'Amministrazione e le sue scelte discrezionali devono in tale procedura uniformarsi, nel senso di non restringere in maniera inopinata il novero dei partecipanti, come è invece avvenuto nel caso in esame con la fissazione del punteggio di 35/50 nel test preselettivo per l'accesso alle successive prove scritte del concorso de quo*" - cfr. TAR Roma, sez. III bis, sentenza n. 327 del 11.01.2014).

Nulla si oppone, pertanto, all'ammissione dei ricorrenti alla prova scritta ove realmente se ne potrà saggiare la preparazione e ciò nell'interesse della stessa P.A..

Ed allora, in un'ottica di bilanciamento dei contrapposti interessi, ferma la potenziale caducabilità dell'intera procedura, appare tutelare anche l'interesse della P.A. al soddisfacimento del fabbisogno scolastico del sostegno l'**ampliamento** della platea dei potenziali specializzati senza che ciò, peraltro, leda la posizione degli altri candidati già ammessi alla prova scritta.

Pertanto, allorché l'Amministrazione si scosta in modo percepibile dall'osservanza dei principi di uguaglianza, buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, si determina una illegittimità di per sé **insanabile** temperabile soltanto dalla tutela - anche cautelare - della posizione concorsuale dei ricorrenti **mediante ammissione della stessa alla prova scritta.**

II)- VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 1 E 9 DEL BANDO EMANATO CON DECRETO RETTORALE DELL'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI UNICAMILLUS N. 113 DEL 20.07.2021 E SUCCESSIVE MODIFICHE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1, COMMA 2, E 7, COMMA 2 *bis*, D.P.R. 09.05.1994 n. 487. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 400 D.LGS. n. 297 del 16.04.1994. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEL D.LGS n. 165 DEL 30.03.2001. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DI CONTESTUALITÀ E DI *PAR CONDICIO*. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI UGUAGLIANZA DECLINATO SECONDO IL CANONE DELLA RAGIONEVOLEZZA DI CUI ALL'ART. 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEL PRINCIPIO DI PARITÀ DI ACCESSO DEI CITTADINI NEGLI IMPIEGHI PUBBLICI DI CUI AL COMBINATO DISPOSTO DEGLI ARTT. 97, COMMA 1, 51, COMMA 1, 3, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI MERITOCRATICI DI BUON ANDAMENTO DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA DI CUI ALL'ART. 97, COMMA 1, DELLA COSTITUZIONE, VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DEGLI ARTT. 3, 97 E 24

COST. NONCHE' VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 3 L. 07.08.1990 N. 241, ED ECCESSO DI POTERE PER ARBITRARIETA', MANIFESTA INGIUSTIZIA, ILLOGICITA' E DISPARITA' DI TRATTAMENTO, SVIAMENTO.

A parte quanto detto al motivo che precede, **e senza abdicazione all'eventuale aspirazione demolitoria**, va detto che le deduzioni del motivo precedente consentono di censurare il comportamento dell'Amministrazione anche sotto altro aspetto laddove se è principio granitico quello in forza del quale nell'espletamento di una procedura concorsuale/comparativa, tutti i concorrenti debbono soggiacere alle medesime condizioni osservando le **medesime difficoltà** di talché se anche un solo soggetto ha beneficiato di un trattamento differenziato (probabile conoscenza anticipata dei test) e se tale trattamento - anche solo potenzialmente - **ha inciso come ha inciso** sull'espletamento della prova ne deriva la potenziale annullabilità della prova e della relativa graduatoria con conseguente travolgimento delle posizioni dei soggetti utilmente collocati ma che, tuttavia, in un'apprezzabile ottica di salvaguardia della procedura concorsuale, sarebbe possibile scongiurare mediante l'ammissione - anche con riserva - degli odierni ricorrenti al sostenimento della prova scritta.

Infatti, se a tenore dell'art. 1, comma 2, D.P.R. 487/1994 *"Il concorso pubblico deve svolgersi con modalità che ne garantiscano l'imparzialità"* va da sé che la procedura che ci occupa non ha né garantito l'imparzialità né, soprattutto, una effettiva parità di trattamento.

Eppure, *"È ormai jus receptum che, nel compimento delle operazioni selettive, [ci si] deve attenere alle regole generali della buona fede (artt. 1175 e 1375 c.c.) che si traducono, tra l'altro, nell'obbligo di adottare regole concorsuali che pongano i candidati in una condizione di parità - senza cioè che alcuni siano avvantaggiati a danno di altri; di contro non è ravvisabile un corretto esercizio di tali regole allorquando le singole prove si svolgano con modalità diverse da quelle pubblicizzate o siano valutate con criteri che finiscano, in qualche modo, per*

agevolare alcuni candidati a discapito di altri” (Cass., sez. lavoro, 24.12.1999, n. 14547; in termini, 19.05.2006, n. 9049).

Ed è proprio quello che, invece, nella specie è occorso ai ricorrenti che hanno subito una gestione della prova non conforme a legge il tutto aggravato dal raggiungimento di una soglia di sbarramento evidentemente sospetta.

Un siffatto *modus operandi* “*ha fatto venir meno, con grave nocumento all’interesse pubblico, la certezza dei rapporti instaurabili con le amministrazioni e l’affidamento dei cittadini alla regolare conclusione delle procedure ad evidenza pubblica (di ogni tipo) volte alla scelta di un contraente, cui, ormai, devono essere ricondotte quelle volte all’instaurazione del rapporto di pubblico impiego”* (T.A.R. Sicilia-Catania, Sez. II, 24 ottobre 2002, n. 1781).

La giurisprudenza sul punto ha precisato che le norme che assicurano la *par condicio* tra i concorrenti di un concorso ricevono un’applicazione oggettiva: **non occorre, dunque, che in concreto sia stata provata l’effettiva incidenza del vantaggio o dello svantaggio arrecato su ogni concorrente** “*essendo sufficiente la semplice possibilità per taluni candidati, in relazione alle condizioni esistenti, di aver ottenuto condizioni di svolgimento migliori (avendo potuto, nel caso di specie, utilizzare solo una parte dei candidati postazioni informatiche perfettamente collaudate e funzionanti) rispetto ai ricorrenti”*; “*elemento, questo, che è da considerare rilevante ed imprescindibile ai fini dell’accertamento della legittimità della procedura concorsuale”* (T.A.R. Campania Napoli, n. 519/2004; T.A.R. Toscana, Firenze, Sez. I, 27.06.2011, n. 1105).

Ovviamente, anche sotto tale profilo, al pari di quanto dedotto al motivo che precede, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, l’eventuale annullamento dell’intera prova risulta recessivo rispetto all’interesse alla salvaguardia della procedura nel suo complesso ben potendo l’interesse dei ricorrenti danneggiati essere compensato **dall’accesso alla successiva prova scritta** senza che ciò incida sulla posizione degli altri concorrenti.

o - O - o

Quanto detto, peraltro, assume rilievo anche in relazione alla previsione di cui all'art. 3 L. 241/90 atteso che la scelta - irrazionale - di fissare una soglia di sbarramento dissimile da quella (di sufficienza) prevista per le successive prove è sintomatico di una istruttoria motiva inesistente che si sostanzia in una **NON** motivazione.

Se, infatti, ex art. 3 L. n. 241/90, e successive modificazioni ed integrazioni (pure richiamato dall'art. 8 del D.M. 12.4.2006) “*ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti.....lo svolgimento dei pubblici concorsi.....deve essere motivato*” e se, soprattutto, l'azione amministrativa deve essere ispirata a principi di economicità, efficacia, **pubblicità e trasparenza**, va da sé l'illegittimità dello sbarramento introdotto nella parte in cui opera una segmentazione della procedura concorsuale così sostanziando una **NON** motivazione.

L'obbligo di motivare le valutazioni espresse nelle procedure concorsuali consegue a puntuali previsioni normative e corrisponde ad ineludibili esigenze di **trasparenza** dell'attività amministrativa, che trovano fondamento nei principi di imparzialità e di buon andamento ex art. 97 Cost., sicché l'adempimento di tale obbligo va sempre assicurato determinando, in mancanza, vizio dell'intera procedura.

Se, quindi, la funzione della motivazione del provvedimento amministrativo è quella di consentire al cittadino la ricostruzione dell'*iter* logico-giuridico attraverso cui l'Amministrazione si è determinata ad adottare un atto, al fine di controllare il corretto esercizio del potere, onde far valere, eventualmente, le proprie ragioni (cfr. *ex multis*: Consiglio di Stato, sez. IV, 7.11.2002, n. 6063; C.d.S., sez. IV, 29.4.2002, n. 2281), è evidente che, nel caso *de quo* **nulla è dato capire in merito alle presunte ragioni dell'Università degli Studi di Unicamillus.**

Pertanto, benché non sia possibile definire uno schema rigido, fisso ed immutabile adottando il quale può dirsi assolto da parte dell'Amministrazione l'onere della motivazione, è innegabile che **almeno una parvenza di motivazione deve essere addotta nell'atto**, tanto più se lesivo della posizione del destinatario, non potendosi

concretare nella sintetica comunicazione di privazione di un diritto legittimamente spettante.

In altre parole, ciò che si richiede, perché l'atto sia posto al riparo da censure concernenti la parte motiva, è che **siano palesate le ragioni giustificatrici della decisione racchiusa nel provvedimento impugnato**, non potendo la motivazione esaurirsi in mere enunciazioni generiche (cfr.: C.d.S., sez. V, 07.04.2004 n. 1969; C.d.S., sez. IV, 15.12.2000, n. 6687; C.d.S. sez. VI, 12.12.2000, n. 6566; C.d.S., sez. VI, 19.07.1999, n. 981; C.d.S., sez. VI, 01.12.1999, n. 2069; C.d.S., sez. V, 13.01.1998, n. 65) frutto della negata applicazione dei principi generali.

Tali evidenti e documentali considerazioni rendono, quindi, illegittimo l'operato di parte resistente accentuando vieppiù anche l'illegittimità derivante dall'inesistenza di logici ed equi criteri (che tali possano definirsi), nei quali poter in qualche maniera individuare il tortuoso percorso della Commissione, sicché la garanzia di adeguata tutela delle ragioni del privato nei confronti della Pubblica Amministrazione viene completamente calpestata dalla erroneità del presupposto, dalla mancanza assoluta di istruttoria e di motivazione che non consente di individuare in alcun modo le reali ragioni sottese alla scelta, lasciando di contro ampi spazi dubitativi sulla legalità della procedura osservata.

È allora evidente che non risultando esplicitate e, quindi, comprensibili le ragioni del mancato pieno riconoscimento dei dovuti punti per le pregresse attività lavorative o per le genericamente considerate attività curricolari, o meglio non essendo in alcun modo possibile capire qual è la *ratio* che sottende il comportamento dell'Amministrazione, va da sé l'integrale ed assorbente **assenza di una qualsivoglia motivazione** tale da determinare l'illegittimità delle norme di bando preclusive.

In via istruttoria, ai sensi dell'art. 116 C.P.A., e successive modificazioni ed integrazioni, si chiede che l'Amministrazione, nel costituirsi in giudizio, depositi tutti gli atti e documenti sulla base dei quali sono stata emanate le graduatorie con

particolare attenzione ai verbali della commissione in uno ai testi dai quali sono state desunte le risposte corrette.

SULL'ISTANZA CAUTELARE DA RENDERSI ANCHE IN FORMA MONOCRATICA

Il *fumus* è nei motivi di ricorso ed appare palese e di tutta evidenza.

Quanto al *periculum in mora* il danno gravissimo ed irreparabile è in *re ipsa* laddove il calendario per l'espletamento della prova scritta è stato di recente pubblicato e fissa quanto alla scuola secondaria di II grado, la **prova scritta** per il giorno **10.11.2021**.

Sul punto, pur noto l'orientamento del Tribunale quanto alla concessione dei provvedimenti monocratici (e di contro quello diverso degli altri TAR), si invoca una valutazione oggettiva della particolarità della vicenda rispetto alla quale, anche nell'ottica di un potenziale integrale annullamento della procedura, appare ragionevole una ammissione diretta alla prova scritta evitando dispendiose e meramente ipotetiche prove suppletive (assodata, infatti, la natura altrettanto fenomenica delle eventuali prove suppletive a giudicare dall'andamento "giurisprudenziale" degli ultimi anni, atteso che non potranno né attendersi gli esiti della giustizia penale né tantomeno confidare in accoglimenti collegiali in assenza di una prova documentale - e come la si reperisce??? - della più che meramente potenziale truffa, se non si concede un provvedimento monocratico in un caso come questo si fa davvero fatica a immaginare quali possano essere i casi utili alla concretazione della fattispecie codificata dall'art. 56 CPA).

Nell'invocare, pertanto, un provvedimento analogo a quelli già concessi sui cicli precedenti (TAR Salerno, sez. I, Decreti n. 226 del 13.05.2019 e n. 229 del 16.05.2019; TAR Lazio, Decreto n. 2442 del 29.04.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 3877 del 12.06.2019; TAR Lazio, sentenza n. 5835 del 01.06.2020; TAR Catania, sez. III, Decreto n. 322 del 23.05.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 362 del 13.06.2019; ma anche TAR Catania, sez. III, Decreto n. 516

del 20.08.2019 e successiva ordinanza confermativa n. 572 del 16.09.2019; TAR Catania, sez. III, sentenza n. 2320 del 16.09.2020; TAR Catania, sez. III, Decreto monocratico n. 434 del 16.07.2019 e successiva ordinanza interlocutoria n. 555 del 11.09.2019, TAR Bari, decreto monocratico n. 609 del 05.10.2020, TAR Catania, sez. III, Decreto n. 717 del 15.10.2020 e n. 823 del 27.11.2020; Tar Napoli, decreto monocratico n. 2344 del 14.12.2020, ordinanza collegiale confermativa n. 801 del 08.02.2021 e sentenza n. 4319 del 24.06.2021) **e con particolare riferimento all'attuale VI ciclo (Tar Napoli, decreto monocratico n. 1678 del 01.10.2021 e n. 1703 del 08.10.2021, Tar Salerno, decreto monocratico n. 290 del 13.10.2021; TAR Potenza, decreto monocratico n. 193 del 13.10.2021 - All. 9), a riprova della inincidenza dell'ammissione mediante provvedimento cautelare (anche monocratico) val bene ribadire che risultano comunque ammessi in modo **diretto** una pleora di soggetti (*"soggetti che abbiano superato la prova preselettiva del V ciclo, ma che a causa di sottoposizione a misure sanitarie di prevenzione da COVID-19 (isolamento e/o quarantena, secondo quanto disposto dalla normativa di riferimento), non abbiano potuto sostenere le ulteriori prove ..."* (art. 9 del bando) nonché ancora *"soggetti che nei dieci anni scolastici precedenti abbiano svolto almeno tre annualità di servizio, anche non consecutive, valutabili come tali ai sensi dell'articolo 11, comma 14, della legge 3 maggio 1999, n. 124, sullo specifico posto di sostegno del grado cui si riferisce la procedura, nonché i candidati di cui all'articolo 20, comma 2-bis della legge 5 febbraio 1992, n. 104"* - art. 9 del bando); ciò a dire che l'ammissione alla prova scritta e, quindi, la subordinazione alla capacità/preparazione dei ricorrenti al superamento della detta prova non incide né sul numero dei posti a concorso né arreca alcun danno all'Amministrazione.**

Parte ricorrente, pertanto, in assenza di detta pronuncia che, nelle *more* della più ampia valutazione del ricorso, consenta di prendere parte alla prova scritta salvaguardando anche gli interessi della P.A. da una potenziale futura completa

caducazione della procedura, subirebbe un pregiudizio irreparabile, precludendosi la possibilità di acquisire la specializzazione così anche formalizzando (per buona parte dei ricorrenti) il servizio già prestato sulla base degli incarichi conferiti dal MIUR.

Né va sottovalutato, nel bilanciamento dei contrapposti interessi, che l'invocata ammissione pone l'Amministrazione al riparo dai rischi di una potenziale caducazione della procedura concorsuale; tantomeno un eventuale accoglimento della spiegata istanza cautelare confliggerebbe con le esigenze dell'Amministrazione che, anzi, avrebbe interesse a non creare situazioni irreversibili con conseguente invalidazione della intera procedura oggi *sub judice*.

Peraltro, sempre in tema di *periculum*, occorre ribadire che l'Ecc.mo Consiglio di Stato, in Adunanza Plenaria, con l'Ordinanza 20.12.1999 n. 2 (con la quale è stato ammesso con riserva un candidato al concorso per uditore giudiziario escluso dalle prove preselettive), ha precisato che l'ordinanza sospensiva del provvedimento di non ammissione alla partecipazione del concorso vada concessa **indipendentemente dalla fondatezza sostanziale delle pretese delle parti**, così riaffermando il principio per cui la fase cautelare resta completamente scissa dalla successiva fase di merito al quale il provvedimento cautelare è strumentalmente collegato.

Allo stato dei fatti, quindi, la concessione del provvedimento cautelare sospensivo comporta un passaggio del rischio dall'Amministrazione al candidato: è quest'ultimo a dover sopportare l'alea del mancato accoglimento della domanda in sede di merito, nonostante l'ottenimento del beneficio cautelare.

ISTANZA CAUTELARE COLLEGALE

Per le stesse ragioni va disposta la misura cautelare collegiale a conferma di quella monocratica o in sostituzione della stessa.

Va da sé, quindi, sotto i molteplici profili dedotti, l'irragionevolezza, la manifesta ingiustizia e l'illogicità dei provvedimenti impugnati rispetto ai quali appare doveroso un intervento di sospensione immediata e/o di concessione del provvedimento

monocratico, tenuto conto che anche il bilanciamento dei contrapposti interessi depone in senso favorevole alle doglianze dei ricorrenti.

ISTANZA EX ART. 41 COMMA 4 C.P.A.

Ai sensi dell'art. 41, comma 4 c.p.a., essendo la notificazione del ricorso nei modi ordinari particolarmente difficile per il numero delle persone da chiamare in giudizio, si chiede l'autorizzazione ad effettuare la notificazione del ricorso introduttivo **ai soli controinteressati necessari** (essendo le Amministrazioni già ritualmente intimate) sulla base delle modalità indicate con l'ordinanza n. 836 del 2019 del Tar del Lazio.

p.q.m.

si conclude per l'accoglimento del ricorso e della istanza cautelare che, **nell'imminenza della celebrazione della prova scritta fissata per il 10.11.2021, alternativamente all'integrale annullamento della procedura concorsuale, previa concessione del decreto monocratico**, ammetta i ricorrenti alla prova scritta fissata per il giorno **10.11.2021 (ovvero, solo subordinatamente, mediante prove suppletive)**, - e, per l'effetto, per la sospensione degli atti impugnati con conseguente declaratoria del diritto dei ricorrenti **a partecipare - anche con riserva - alla prova scritta** per l'accesso ai corsi di formazione per il conseguimento della specializzazione per le attività di sostegno didattico agli alunni con disabilità per l'anno accademico 2020/2021 (scuola **SECONDARIA II GRADO**) di cui al Decreto Rettorale dell'Università degli Studi UniCamillus n. 113 del 20.07.2021 e successive **modifiche**.

Con riserva di proporre motivi aggiunti e con vittoria di spese diritti e competenze del presente grado di giudizio.

Ai sensi del D.P.R. n. 115/2002, si dichiara che il valore del presente ricorso in materia di pubblico impiego è indeterminabile e l'importo del C.U. è pari ad € 325,00.

Salerno, lì 08.11.2021

avv. Antonio Salerno